

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

VITTORIO GREVI (a cura di) - « Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario ». Collana *Giustizia penale oggi*. Zanichelli, Bologna, 1981, pagine 307.

A quasi sei anni dalla Riforma penitenziaria compare una raccolta di studi che si prefigge di apprezzare le potenzialità innovative del nuovo ordinamento non solo in rapporto alla precedente esperienza, ma riguardo a ciò che ancora rimane da fare e a quello che concretamente sarà possibile realizzare nell'immediato. I contributi provengono da studiosi in prevalenza di formazione accademica (il che non è senza importanza per le osservazioni che seguiranno). Alla *Introduzione* di Vittorio Grevi, fanno seguito di Emilio Dolcini, *La « Rieducazione del condannato » tra mito e realtà*; di Giuseppe di Gennaro, « *Il trattamento penitenziario* »; di Elvio Fassone, *Religione e istruzione nel quadro del trattamento e Sfondi ideologici e scelte normative a proposito di lavoro penitenziario*; di Giovanni Tranchina, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*; di Piermaria Corso, *I rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza*; di Ernesto D'Angelo, *La disciplina dei permessi*; di Marzia Ferraioli, *Il sistema disciplinare: ricompense e punizioni*; di Angelo Giarda, *Il regime dell'imputato in custodia preventiva*; infine di Tullio Padovani, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*.

Il compito del recensore non è facile; né la chiave di lettura proposta nel titolo risulta pienamente appagante a non volersi limitare ad una neutra rassegna. Ad un primo riscontro siamo in presenza di una descrizione, condotta con rigore esegetico, delle valenze subietive di un sistema dei diritti del condannato, nella triplice articolazione data, in via di progressiva tutela, dal complesso codice penale-ordinamento penitenziario e dal quadro delle garanzie costituzionali.

La tematica dei diritti del condannato, esplorata in un arco di riferimenti che si presenta completa, non forma peraltro che una piattaforma sulla quale ancorare, per ciascuno dei contributi, una serie nutrita e diversificata di « faticose incertezze », quali derivano dallo sforzo di non perdere di vista la concreta esperienza della esecuzione penale. È innegabilmente promettente un approccio al viluppo dei problemi posti dalla attuazione della Riforma carceraria che non si appaghi del dato testuale pur utilizzandone in misura massima la portata garantista, e non eluda il rischio di verificare per ogni diritto che al condannato si riconosca, la reale possibilità di inverarsi nella vita del carcere. Non è isolata la convinzione di un sovraccarico di impor-

tanza concesso alla questione penale e penitenziaria per giustificare, in generale, un rafforzamento delle strutture di controllo, sino a costituire una riserva — serbatoio di strumenti normativi e materiali — da utilizzare per sorreggere gli apparati di potere in tempi di crescente conflittualità. Invero gli stessi indici della criminalità, da alcuni anni in aumento, nel nostro, e in tutti i Paesi occidentali di economia evoluta, se rapportati a quelli di altri periodi della storia moderna sembrano ancora largamente tollerabili. Inoltre, se dovrà considerarsi fisiologica una certa diffusione del fenomeno criminale secondo forme e linee di tendenza correlative ad assetti economici e a livelli di civiltà, viene comunque a mancare un parametro di riferimento sicuro che evidenzi un rapporto « accettabile » tra espressione delle relazioni sociali lecite nel loro complesso e manifestazioni criminali. Ma quali vogliono essere peso e giustificazioni delle necessità del controllo, il carcere e la sua disciplina esprimono oggi apprezzabilmente il grado di civiltà di un Paese e le sue speranze di sviluppo.

Il dilemma che si va delineando tra tendenze opposte: l'una verso l'aumento della pressione penale (nel momento della minaccia e in quello della esecuzione), l'altra che conduce alla progressiva sostituzione della pena detentiva con misure alternative e sostitutive nell'ottica della prevenzione speciale, risulta a questo punto fuorviante. Per un verso è ancora in piedi un sistema nel quale l'efficacia generalpreventiva della sanzione (anche nel momento esecutivo) ha un posto di importanza non secondaria.

Con la Riforma del 1975 è stata di contro, con decisione, imboccata la strada che ha come mèta la attuazione piena del principio rieducativo. A prevenire i rischi da rigetto, risultano opportunamente innestate nel sistema alcune « valvole », delineando un contesto operativo provvisto di una certa flessibilità. Sarà tuttavia necessario, trattando il « problema carcere », il rispetto delle regole del giuoco, senza fughe in avanti ma pure evitando pericolosi arretramenti. Se dai ricchi spunti di riflessione che giungono dal volume *I diritti dei detenuti* può trarsi una idea dominante, ebbene essa può forse riassumersi nel monito a non lasciarsi sopraffare dall'emergenza. Né si tratta solo di un richiamo al rispetto della legalità: vi traspare invece non di rado la preoccupazione dell'affievolimento di idealità positive (anche in termini di educazione sociale) dovuto alla osservazione di un carcere ove torni mano a mano ad assumere valenza preminente lo scopo di segregazione e neutralizzazione. Adoperando alcuni contenuti della riflessione in corso sui rapporti tra intellettuali e potere, rileviamo che non emerge dai saggi che compongono il volume quella sudditanza dell'uomo di cultura, coperta (di solito) da una neutralità non sempre dichiarata ma certo spesso men che sostanziale.

Diversamente si pone il problema della riferibilità del libro ai suoi destinatari più attendibili (operatori e studiosi del diritto penitenziario, penalisti) e della possibilità di utilizzazione da parte di un pubblico più vasto. Ci sarebbero buone ragioni — ad esempio — per dubitare che indicazioni e proposte riescano a superare lo spazio il quale, ancora e tradizionalmente, separa la riflessione scientifica dalla elaborazione

politica. Ciò che in passato era forse giustificato (qui riferendoci alla scienza del diritto penale e alle c.d. discipline ausiliarie) dalla impostazione prevalentemente dogmatica dei contributi dottrinali.

La ricerca di un ruolo del giurista che travalichi le consuete mansioni di analisi teorica e costruzione sistematica proiettandone l'osservatorio sul terreno sociale, lascia invece consistenti tracce sul metodo e sui contenuti di buona parte della produzione scientifica dei nostri giorni. Lo studioso del diritto — forse massimamente il cultore di discipline penalistiche — si trova sempre meno a proprio agio entro formule del tipo « l'arte per l'arte ». Opere come questa, potremo constatare illustrandone gli spunti salienti, sono in definitiva utili anche ai non specialisti. Ed è augurabile che valgano a recare un supplemento di razionalità nel dibattito assai poco omogeneo, sul futuro della pena carceraria.

La *Introduzione* di Vittorio Grevi propone un bilancio sulla attuazione della Riforma nei cinque anni di vigenza concreta. *In limine*, se ne rileva il difetto di coordinamento con un codice penale che vede ancora nella pena detentiva di stampo tradizionale « la sanzione per eccellenza », idonea a produrre « effetti polivalenti », e con un codice di procedura « che continua a ravvisare nella carcerazione preventiva una cautela da impiegarsi normalmente anche in funzione di prevenzione speciale ».

Ci si sofferma poi sull'errore « di calcolo » del legislatore del 1975, in parte incolpevole se si sostiene la imprevedibilità dei successivi rapidi sviluppi della criminalità comune e politica.

Di fatto la Riforma è stata mirata su di una popolazione carceraria ammontante a 25-26 mila detenuti; mentre già nel 1978 ci si è trovati a fare i conti con un numero superiore di circa 10 mila unità (da cui la giustificazione per due provvedimenti generali di clemenza, presi a breve distanza di tempo). Osserva Grevi che tali circostanze, « combinandosi con il più elevato livello di pericolosità di molti detenuti » tra i quali molti appartenenti a organizzazioni terroristiche, non potevano che ostacolare l'avvio della Riforma nel momento in cui le strutture della istituzione penitenziaria « praticamente senza essere state predisposte si trovavano a subire l'impatto della prima applicazione della nuova legge ». Sfruttando la tensione creata da evasioni e disordini in numerosi istituti di pena, è venuto a contrapporsi alla Riforma — e fin dai primi mesi della sua vigenza — un insieme di proposizioni riduttive volte, come vera « controriforma » ad eliminare in nome della sicurezza, o ad attenuare i più ricchi contenuti innovativi della legge carceraria. Un buon peso di responsabilità — annota giustamente l'Autore — grava sugli organi della pubblica informazione troppo spesso e in prevalenza attestati a secondare le pulsioni sociali verso sistemi più repressivi scatenate inevitabilmente da episodi di grave criminalità. Con uno sforzo di razionalità « in negativo », si manipolano o sopprimono notizie, fino ad accogliere sulla grande stampa solo un certo genere di opinioni. Esempio la vicenda dei permessi: la mancanza di obiettività sul fenomeno dei mancati rientri (nei termini reali, modesto) ha favorito la pratica eliminazione di un istituto dal quale, magari

con le modifiche suggerite dalla concreta esperienza, era possibile attendersi un contributo essenziale nell'elidere o attenuare molte soggettive situazioni di tensione all'interno degli istituti di pena.

Infine, lasciati da parte i riferimenti ai singoli aspetti del trattamento, considerati nei saggi successivi, l'analisi introduttiva di Grevi denuncia « un sensibile scarto tra il piano dell'enunciazione normativa di determinati diritti a favore dei detenuti e il piano della loro effettiva fruibilità in termini di esercizio e di possibilità di tutela ». Abbiamo notato come seguendo il tentativo di affrontare entrambi i risvolti problematici, si giunga a possedere la migliore chiave di lettura dell'opera nel suo complesso. Ma si avverte, riferendosi ai più vistosi fenomeni di arretramento rispetto alle « promesse » della Riforma, che tuttavia occorre « stare attenti al rischio di generalizzazioni che finirebbero per essere mistificatorie ». In particolare, ammesso che all'interno degli istituti « speciali » le restrizioni ritenute necessarie per la sicurezza interna ed esterna vanifichino in buona parte « la pienezza della sfera di esercizio dei diritti teoricamente riconosciuti ai detenuti che vi sono ospitati », non è però da escludere che proprio questo possa essere, nella attuale situazione il prezzo « da pagare per assicurare la effettiva realizzazione della riforma penitenziaria negli altri istituti ». Con simili osservazioni non è d'accordo chi (come Fassone) vede il destino della Riforma legato alle sorti della contesa tra forze progressiste e forze conservatrici: pronte queste ultime a sfruttare il carico di allarme sociale prodotto dall'aumento della criminalità per giustificare una ideologia limitatrice dei diritti dei detenuti (la quale, potrebbe opporsi, non avrebbe comunque bisogno dell'emergenza per essere da quei settori invocata come valida ed efficace). In realtà il terrorismo, la guerriglia endemica tra gruppi camorristi a Napoli o mafiosi in Sicilia, l'incremento generale dei reati mediante violenza evidenziato nelle Relazioni di apertura dell'anno giudiziario richiedono una risposta « strutturale » prima che normativa. Su quest'ultimo piano il Sistema sembra già in grado, in virtù di una intrinseca flessibilità, di adeguare le reazioni alla esigenza di maggiore efficacia. E questo, senza rinnegare frettolosamente i frutti di una elaborazione più che trentennale.

Nel concludere la *Introduzione*, l'Autore annunzia la prossima comparsa di un volume dedicato all'esperienza delle misure alternative, avvertendo della esistenza, nei contributi che compongono l'opera in esame, di apprezzamenti non sempre consimili o allineati secondo un'unica prospettiva. Il che non è solo giustificato dalle diverse posizioni concettuali degli Autori, ma risulta persino stimolante.

Scendendo al contenuto dei singoli saggi, rileviamo come rispetto ad enunciazioni segnatamente critiche espresse dalla maggior parte dei commentatori nei confronti del precedente Regolamento penitenziario — così a proposito di istruzione e religione, del lavoro, e in genere delle riduttive modalità del trattamento — abbisogni di chiarimenti quanto sostenuto dal di Gennaro: secondo il quale « gli alti principi della Costituzione e delle regole minime in tema di umanità della esecuzione penitenziaria erano già da secoli affermati nella nostra tradi-

zione culturale al punto che il regolamento del 1931 era formalmente in armonia con i suddetti principi ». Chi scrive si è più volte, in diverse sedi, dichiarato d'accordo.

Invero, il dibattito sugli effetti criminogeni della detenzione, scontata con modalità miratamente ma non funzionalmente afflittive, già aperto in epoca illuminista, è poi proseguito durante lo scorso secolo recando una messe notevole di contributi scientifici, anche di tipo sperimentale. L'odierna « ideologia del trattamento » in particolare, ha preso origine, nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento, dalla riflessione sui sostitutivi penali. Misure alternative e sostitutive della detenzione, a parte la questione terminologica, non sono una scoperta dei nostri giorni. Muovendo in un primo tempo dalla opportunità di formule alternative alle pene di breve durata, la elaborazione teorico-pratica si è poi soffermata sopra istituti quali sospensione condizionale della pena, possibilità di sostituire la pena pecuniaria a quella detentiva e infine, sotto altro profilo, sopra *probation* e arresto domiciliare, aprendo la via ad un più vasto panorama di interventi in cui sono poco a poco venute a innestarsi serie di modalità esecutive della detenzione all'interno di questa. Ma riferendoci al regolamento penitenziario del 1931 non può non rilevarsi il progressivo adattamento, *più sul terreno della prassi che su quello dei principi*, all'idea della umanizzazione della pena, ciò che è stato possibile a cagione della *flessibilità* connaturale a quel testo normativo.

Certo « umanità » della pena non significa (ancora) risocializzazione. Ed osserva Emilio Dolcini, nel suo articolato studio — ove sono evidenziati i « limiti » del precetto rieducativo quali, anche variando la prospettiva o nel seno di sistemi penal-penitenziari non egualmente informati, sembrano ancora insuperabili — che non pochi aspetti del precedente regolamento procuravano in sostanza attraverso la « infantilizzazione » e il formarsi di una « subcultura carceraria » la mortificazione della personalità del detenuto, in nulla contrastando l'azione diseducativa del carcere. Per contro, secondo lo stesso Autore, mentre « sarebbe eccessivamente ottimistico attribuire alla legge del 1975 il merito di avere depurato la pena detentiva da ogni componente desocializzante... sembra doveroso riconoscere che ci si è orientati nella giusta direzione, e che, se le previsioni legislative fossero integralmente attuate, la finalità rieducativa attribuita al trattamento... avrebbe oggi maggiori possibilità di essere conseguita rispetto alla situazione anteriore alla riforma ».

Tornando ai contorni del trattamento secondo la Riforma, scrive giustamente di Gennaro che dal superamento del « modello medico » che assegna l'opera rieducativa soltanto a specialisti (psicologi, criminologi) deriva la progressiva identificazione del trattamento in carcere con il concetto stesso di esecuzione penitenziaria. Tutto il personale carcerario, secondo le rispettive posizioni, sarà chiamato a svolgere un ruolo attivo nell'attività di rieducazione. Stupisce invero, salve apprezzabili eccezioni (ricordiamo in merito pregevoli contributi di questo Autore sotto l'impero del vecchio regolamento) che la scienza penitenziaria ancora non abbia organicamente affrontato, in ampia

prospettiva, il tema dei molti e vari rapporti che si instaurano tra detenuti e operatori del carcere, soli e veri « amministratori » del trattamento. Di Gennaro parla di un « dovere che gli operatori penitenziari hanno la capacità di compiere », soggiungendo che « le procedure di selezione, la preparazione e l'aggiornamento professionale, l'arricchimento dell'esperienza, la comunanza di vita designano l'ordinario personale di ogni categoria e funzione come il più qualificato a programmare il trattamento che esso stesso è chiamato in larga misura ad effettuare ».

Tra gli altri contributi, si segnala il lavoro di Piermaria Corso sui rapporti con l'ambiente esterno: ove sono espresse riserve, dettate dalla concreta esperienza, sulla possibilità di tradurre in atto le indicazioni della Riforma in punto di volontariato e, in genere, di partecipazione della comunità esterna alla attività rieducativa.

Quanto alla *vexata quaestio* dei permessi, scrive Ernesto D'Angelo (occupandosi dell'*iter* della normativa nella sua prima formulazione) che l'art. 30 ord. penit., pur riduttivamente rispetto alla più larga ipotesi contemplata nel disegno di legge approvato dal Senato, « risultava uno dei pochi tra quelli introdotti dalla riforma che si prestavano immediatamente ad assolvere ad una funzione di reinserimento sociale del detenuto e nel contempo a realizzare, più che non le stesse generiche formulazioni programmatiche dettate in proposito dalla nuova legge, l'apertura del carcere verso il mondo degli « altri » e il coinvolgimento della collettività nei problemi dei detenuti ». Le modifiche recate con la legge n. 1/77, troncando l'esperienza dei permessi, segnano la prima sconfitta dei riformatori del '75: quasi che, osserva l'Autore, alla normativa dell'art. 30 ord. pen. fosse da attribuire, secondo ricorrenti polemiche, « la responsabilità delle evasioni e l'aumento degli indici della criminalità ».

Ricordiamo ancora, non solo per la compiutezza dei riferimenti ma per la impostazione accentuatamente critica verso una macchina processuale che rende in buona parte vane, per quasi il 70% dei detenuti, le innovazioni della Riforma, il bel saggio di Angelo Giarda sul regime degli imputati in custodia preventiva.

Infine, il problema degli istituti a maggior sicurezza. Su questo fronte, ma ancora sotto tono, si combatte oggi una battaglia decisiva per le sorti della legge penitenziaria; ed è da attendersi una ulteriore radicalizzazione del dibattito. Non è certo casuale che di frequente ci si imbatta nel richiamo alla necessità di una « Riforma carceraria », conclamato sopra organi di stampa. Né è possibile credere ad un significato atecnico dell'espressione, o meglio che ci si riferisca alla necessità di dare attuazione piena alla legge. Il contesto della polemica suggerisce invece indicazioni favorevoli ad una « riforma della Riforma ».

A conclusione del volume su *I diritti dei detenuti*, su questo argomento affigge penetranti rilevi Tullio Padovani, valutando legittimità e opportunità di una più generale apertura della « valvola » contenuta nell'art. 90 ord. penit. Osserva questo Autore che « quanto più si postula la partecipazione attiva e consapevole del detenuto ad un'opera di reinserimento che lo vuole necessario protagonista e non « oggetto » gestito

burocraticamente, quanto più ci si riporta all'idea che l'educazione è essenzialmente educazione alla libertà... tanto più il richiamo all'« ordine » e alla « sicurezza » dell'istituzione finisce per diventare l'ombra di Banco, oscura presenza, che è testimone irriducibile della contraddizione carceraria, quella di voler suggerire il corretto uso della libertà sopprimendola ».

E tuttavia non possono essere ignorati i problemi di un progressivo concentrarsi nel carcere di individui che non solo sono irrecuperabili ad ogni proposta risocializzante, ma riescono a sfruttare delle maglie inevitabilmente (e volutamente) larghe dei meccanismi di controllo per ordinare ed eseguire omicidi o partecipare alla organizzazione criminale esterna. Da simili premesse trova giustificazione il più frequente ricorso all'art. 90 ord. penit.: anche se sembra fortunatamente prematuro pensare ad una riduzione per via legislativa della Riforma nel suo complesso.

Rileva Padovani (sulla non necessità strutturale di interventi di fondo) che « i contorni tracciati dalla legge per le esigenze di ordine e di sicurezza in situazioni di normalità sono tanto labili e sfuggenti da consentire soluzioni del tutto analoghe a quelle dell'art. 90, senza nemmeno l'assunzione di responsabilità che il ricorso a questa disposizione implicitamente comporta... Impostare l'interpretazione dell'art. 90 sulla falsariga di un contrappunto tra un contesto normale garantito e situazioni eccezionali necessariamente, ma solo contingentemente, non garantite significa in realtà porsi su un terreno pericoloso, col rischio di facili degenerazioni ». Vale a dire — e non si può non essere d'accordo — che non è lecito sottrarre affatto al generale criterio di legalità i meccanismi di una classificazione degli istituti di pena e dei detenuti secondo il rispettivo canone della sicurezza e della pericolosità. La sospensione dell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Riforma dovrà pertanto trovare riscontro in procedure legalmente prefissate, volte a definire e modellare la discrezionalità amministrativa, fino a questo momento assoluta.

Diversamente — come si è visto, ve ne sono oggi i presupposti — ogni sforzo di analisi sui portati reali del nuovo ordinamento rischia di divenire presto vuota e inconcludente esercitazione dialettica (S.F.).

TULLIO PADOVANI — *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*. Giuffrè, Milano, 1981, pagine 275 + IX.

La recente legge n. 689 del 24 novembre 1981 titolata « modifiche al sistema penale » si compone, com'è ormai noto, di una congerie di disposizioni con varia natura e finalità. Viene regolata definitivamente (capo 1°) la « depenalizzazione » di delitti e contravvenzioni, materia già presa in esame da generali provvedimenti di legge nel 1967 e 1975. Sono introdotte nuove disposizioni penali, o aggravate pene in tema ad esempio di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale